PROC. n. / R.G. A.G.I.

RICHIEDENTE: CORTE PENALE INTERNAZIONALE

MANDATO A FINI: PROCESSUALI



# REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE

| com   | posta | dai | Mag  | istra | ti. |
|-------|-------|-----|------|-------|-----|
| COILL | PUSTA | uui | riay | 15010 |     |

Flavio Monteleone Presidente Francesco Neri Consigliere

Aldo Morgigni Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

#### **ORDINANZA**

di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 1 L. Cost. n. 1/1948 e 23 terzo comma L. n. 87/1957; nel procedimento a carico di:

nato a , il

detto " (in lingua araba " ");

alias

LIBERO NON COMPARSO

DIFENSORE: di ufficio;

**PRESENTE** 

### RICERCATO DALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

(International Criminal Court, L'Aja, NH, di seguito CPI) a seguito del <u>mandato di arresto</u> <u>internazionale e di sequestro</u> (di seguito MAI) emesso il 18 gennaio 2025 nel proc. N. ICC-01/11 e corretto con provvedimento del 24 gennaio 2025 per i seguenti

- 1. crimini di guerra:
  - a. oltraggi alla dignità personale ai sensi dell'articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (di seguito "lo Statuto");
  - b. trattamento crudele ai sensi dell'articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto:
  - c. tortura ai sensi dell'articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto;
  - d. violenza sessuale ai sensi dell'articolo 8(2)(e)(vi) dello Statuto;
  - e. stupro ai sensi dell'articolo 8(2)(e)(vi) dello Statuto;
  - f. omicidio ai sensi dell'articolo 8(2)(c)(i) dello Statuto;
  - g. stupro ai sensi dell'articolo 8(2)(e)(vi) dello Statuto;

commessi nella prigione di Mitiga, Libia, dal 15 febbraio 2011 in poi;

e per

#### 2. crimini contro l'umanità:

- a. reclusione ai sensi dell'articolo 7 (1)(e) dello Statuto;
- b. tortura ai sensi dell'articolo 7 (1)(f) dello Statuto;
- c. altri atti inumani ai sensi dell'articolo 7 (1)(k) dello Statuto;
- d. violenza sessuale ai sensi dell'articolo 7 (1)(g) dello Statuto;
- e. stupro ai sensi dell'articolo 7 (1)(q) dello Statuto;
- f. omicidio ai sensi dell'articolo 7 (1)(a) dello Statuto;
- g. persecuzione ai sensi dell'articolo 7 (1)(h) dello Statuto;

commessi nella prigione di Mitiga, Libia, dal 15 febbraio 2011 in poi.

letti gli atti del procedimento ed il mandato di arresto internazionale (di seguito MAI) emesso nei confronti del prevenuto dalla CPI e la contestuale richiesta di arresto e consegna con contemporanea richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato;

udita nella odierna camera di consiglio odierna la relazione del Consigliere Aldo Morgigni;

#### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- 1. Il 19 gennaio 2025 perveniva a questa Corte ed al Procuratore generale il verbale di arresto provvisorio del prevenuto con contestuale richiesta di perquisizione e sequestro dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato, trasmesso dalla Squadra mobile e DIGOS presso la Questura di Torino, unitamente al MAI indicato in epigrafe con il quale la CPI chiedeva l'arresto e consegna del prevenuto e la perquisizione ed il sequestro dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato ai sensi degli artt. 57(3)a e 89(1) dello Statuto di Roma della CPI, ratificato dalla L. n. 232/1999 ed entrato in vigore il 1º luglio 2002.
- 2. Per quanto risulta agli atti del presente procedimento, i provvedimenti erano stati trasmessi dalla CPI ed inoltrati a questa Corte con comunicazione in data 19 gennaio 2025 del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che svolge le funzioni di Ufficio centrale nazionale INTERPOL, essendo la Corte di appello di Roma il giudice di merito con competenza nazionale sulle richieste di cooperazione della CPI, ed avendo ricevuti tali atti il detto Servizio tramite INTERPOL, mediante la quale la CPI aveva inoltrato la richiesta di cooperazione ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello Statuto.
- **3.** Il 21 gennaio 2025, su richiesta del Procuratore generale e ad istanza del Difensore del prevenuto, questa Corte ne disponeva la liberazione e ordinava la restituzione dei beni in sequestro, in quanto da un lato non era applicabile alla procedura prevista dalla L. n. 237/2012 l'art. 716 cod. proc. pen. e dall'altro lato il Procuratore generale aveva comunicato di non potere avanzare la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere, prevista dall'art 11 comma 1 L. n. 237/2012, e la richiesta mantenimento della misura cautelare reale sui beni in sequestro, in quanto il Ministro della giustizia non aveva

dato seguito alla richiesta della CPI ai sensi degli artt. 2 comma 1, 4, 11 e 13 L. 237/2012, trasmettendogli i relativi atti.

- **4.** Il 27 gennaio 2025 la Corte disponeva la traduzione del MAI ed acquisiva dal sito *Internet* pubblico della CPI il provvedimento della CPI del 24 gennaio 2025, che desecretava il MAI e ne correggeva alcuni errori materiali.
- **5.** In data 11 febbraio 2025 questa Corte trasmetteva al Procuratore generale le copie degli atti che le erano pervenuti con la traduzione, affinché esprimesse le eventuali determinazioni di sua competenza.
- **6.** Con decreto del 25 luglio 2025 la Corte fissava l'udienza del 26 settembre 2025 dovendo essere definito il procedimento pendente in relazione alle richieste di cooperazione della CPI.
- **7.** Alla suddetta udienza il Procuratore generale rilevava che non era possibile procedere in relazione alla richiesta di arresto e consegna del prevenuto, perché il Ministro della giustizia non aveva dato seguito alla richiesta della CPI trasmettendogli gli atti e che, in ogni caso, non poteva essere disposta l'estradizione perché il prevenuto non si trovava più nel territorio dello Stato.
- **8.** Alla medesima udienza la Difesa si associava alle richieste del Procuratore generale e il rappresentante della CPI prendeva atto di dette conclusioni specificando, però, che la CPI manteneva ferma la propria richiesta di arresto e consegna del prevenuto.
- **9.** La Corte si riservava concedendo alle parti termine di venti giorni per note e di dieci giorni per repliche e il 14 ottobre 2025 pervenivano le note della Difesa del prevenuto che ribadiva le precedenti conclusioni di non luogo a procedere per i motivi sopra indicati.
- 10. Il 27 ottobre 2025, primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine per le repliche, la Corte constatava che non erano pervenuti ulteriori atti delle parti e rilevava, come emergeva dalla fonte aperta indicata al punto n. 2, che il 17 ottobre 2025 la CPI aveva emesso una decisione che accertava l'inadempimento dell'Italia all'obbligo di cooperare con la medesima CPI, riservandosi di decidere su eventuali sanzioni dopo ulteriori informazioni sull'esito dei procedimenti nazionali rilevanti in relazione nel caso de quo, con indicazione "dell'impatto che questi procedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell'Italia con la CPI nell'esecuzione delle richieste di arresto e consegna delle persone ricercate dalla CPI".

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**11.** In data odierna questa Corte deliberava in camera di consiglio, rilevando di ufficio che preliminarmente doveva essere valutata la legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 L. 237/2012 in relazione agli artt. 11, 101 e 117 primo comma Cost. come integrati dallo Statuto di Roma e dalla Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC.

- **12.** Preliminarmente la Corte osserva che la richiesta di "non luogo a provvedere" del Procuratore generale per l'assenza del prevenuto dal territorio dello Stato si fonda su un presupposto fattuale che non risulta da alcun atto del procedimento, ma emerge solo in base al fatto notorio dell'avvenuta espulsione dall'Italia del prevenuto da parte del Ministro dell'interno lo stesso giorno della liberazione, ossia il 21 gennaio 2025 con trasferimento dell'interessato verso il territorio dello Stato della Libia.
- **13.** A decorrere da tale data, tuttavia, non risulta dagli atti alcuna notizia circa la localizzazione del prevenuto che, al di là delle eventuali conseguenze penali per il rientro nel territorio dello Stato in violazione del detto decreto di espulsione, risulta libero per l'Italia ai fini della giustizia internazionale.
- **14.** Limitatamente alla questione di legittimità costituzionale, la suddetta richiesta di non luogo a provvedere non risulta pertinente, solo in relazione alla ipotizzata improcedibilità per l'assenza del prevenuto dal territorio dello Stato, in quanto il presente procedimento non ha ad oggetto la eventuale pronuncia di una sentenza favorevole all'estradizione verso un altro Stato del prevenuto ma il suo arresto ai fini della consegna alla CPI.
- **15.** L'art. 102 dello Statuto, infatti, definisce espressamente la "consegna" che è un diverso istituto giuridico rispetto all'estradizione ed è disciplinata da norme speciali che si contrappongono proprio a quelle in materia di estradizione.
- **16.** Come emerge dall'art. 89(1) dello Statuto, peraltro, la richiesta di arresto e consegna può essere presentata ad ogni Stato parte "nel cui territorio è <u>suscettibile</u> di trovarsi la persona ricercata", senza che ne sia richiesto l'accertamento dell'effettiva presenza.
- **17.** L'art. 90(1) dello Statuto, infine, disciplina il concorso tra la presentazione di una richiesta di consegna da parte della CPI ad uno Stato parte e di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato, distinguendo nettamente i due istituti.
- **18.** In ogni caso, al di là di una decisione di merito sulla consegna, la richiesta di arresto (contestuale a quella di consegna) da parte della CPI, alla quale conseguirebbe una richiesta del Procuratore generale di emissione di un'ordinanza di custodia cautelare, previa trasmissione degli atti da parte del Ministro della giustizia, non è in alcun modo subordinata alla presenza sul territorio nazionale della persona ricercata, poiché in caso contrario l'obbligo di cooperazione verrebbe frustrato dalla necessità di una preventiva e costante verifica della presenza dell'interessato in Italia, in mancanza del cui anticipato accertamento non potrebbe essere nemmeno formulata la richiesta di custodia cautelare, che è invece obbligatoria per lo Stato parte ai sensi dello Statuto.
- **19.** Un siffatto accertamento, peraltro, non è mai stato mai effettuato, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento, dopo la detta espulsione (mai formalmente comunicata a questa Corte), con la conseguenza che il prevenuto potrebbe avere fatto rientro o potrebbe rientrare in Italia, seppure illecitamente, senza conseguenza alcuna ai fini della giustizia internazionale.



- **20.** Una tale evenienza, unita all'inapplicabilità delle disposizioni in materia di arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., vanificherebbe ogni tempestiva trasmissione di richiesta di arresto e consegna da parte della CPI che, infatti, nel caso di specie aveva inoltrato a sei Stati parte la richiesta di cooperazione proprio in previsione di una eventuale e successiva presenza dell'interessato nel territorio di detti Stati.
- **21.** La questione di legittimità costituzionale, invece, è rilevante poiché questa Corte deve decidere in via preliminare sulla richiesta del Procuratore generale di non luogo a provvedere in quanto il Ministro della giustizia non ha dato seguito alla richiesta di cooperazione della CPI, non trasmettendo formalmente al Procuratore generale i relativi atti.
- **22.** Questi ultimi, tuttavia, risultano direttamente pervenuti al Procuratore generale il 19 gennaio 2025 per il tramite della Squadra mobile e della DIGOS presso la Questura di Torino, alla quale erano stati inoltrati dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che svolge le funzioni di Ufficio centrale nazionale INTERPOL.
- **23.** A sua volta, la CPI li aveva direttamente trasmessi tramite INTERPOL all'Autorità giudiziaria italiana ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello Statuto, oltre ad averli inoltrati al Ministro della giustizia per via diplomatica ai sensi dell'art. 87(1)(a) dello Statuto.
- **24.** È rilevante, quindi, valutare la legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 L. 237/2012 nella parte in cui, in mancanza di un atto del Ministro della giustizia che dia seguito alla richiesta della CPI di arresto e consegna e di sequestro ai sensi degli artt. 56(2)(f), 57(3)(a), 58, 59, 86, 87(1)(b), 88, 89, 91, 93(1)(b)(h) dello Statuto trasmettendo gli atti al Procuratore generale, non consentono a quest'ultimo di adempiere all'obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione della CPI.
- **25.** Tale *vulnus* all'obbligo di cooperazione con la CPI, di conseguenza, non consente a questa Corte di appello di deliberare sulle medesime richieste, che non possono essere presentate dal Procuratore generale non essendo state tramesse dal Ministro della giustizia, sebbene nel caso in esame la richiesta di cooperazione della CPI sia stata oggetto di trasmissione diretta all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello Statuto per il tramite dell'INTERPOL, ostandovi gli artt. 2, 4 e 11 L. n. 237/2012.
- **26.** La questione di legittimità costituzionale sopra indicata, quindi, è <u>rilevante</u> per la Corte di appello di Roma, dovendo essere adottata una decisione per definire il procedimento riguardante una richiesta di cooperazione della CPI non formalmente trasmessa dal Ministro della giustizia ma pervenuta ai sensi del menzionato art. 87(1)(b) dello Statuto.
- **27.** La questione risulta anche <u>non manifestamente infondata</u>, in quanto le menzionate disposizioni di legge ordinaria condizionano la trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI ad una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della

giustizia, anche quando sussiste un obbligo convenzionale internazionale di cooperazione con la CPI.

- **28.** Le norme della cui legittimità costituzionale si dubita, infatti, contrastano in primo luogo con il consenso prestato mediante la ratifica da parte dell'Italia dello Statuto che contiene le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, tramite l'adesione alla detta convenzione internazionale che prevede l'obbligo dell'Italia di cooperare con la CPI eseguendo i suoi provvedimenti, secondo l'art. 11 Cost.
- **29.** In secondo luogo, dette disposizioni contrastano con l'obbligo dello Stato di promuovere e favorire la CPI, che è l'organizzazione internazionale rivolta a tale scopo in quanto è istituita proprio per punire i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, al fine di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, con la conseguenza che rientra tra i doveri della Repubblica Italiana di promuovere e favorire la CPI anche il dovere di cooperare con la stessa e di eseguire i suoi provvedimenti, ai sensi dell'art. 11 Cost.
- **30.** Infine, le disposizioni citate contrastano direttamente con l'obbligo dello Stato di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, ai sensi dell'art. 117 primo comma Cost., laddove condizionano la trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI ad una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia.
- **31.** Da questo punto di vista lo Statuto di Roma ha valore di "fonte interposta" il cui rispetto per il legislatore ordinario è costituzionalmente necessitato, poiché l'art. 86 dello Statuto prevede un obbligo generale per gli Stati parti di cooperare pienamente con la Corte nelle inchieste ed azioni giudiziarie che la stessa svolge per reati di sua competenza.
- **32.** L'art. 87(7) dello Statuto, inoltre, rafforza tale obbligo prevedendo che se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal detto Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del detto Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l'Assemblea degli Stati parti o il Consiglio di sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.
- **33.** Come rilevato al precedente punto n. 10, la CPI con la decisione ICC-01/11-209 17-10-2025 1/18 PT ha accertato l'inadempimento dell'Italia a detto obbligo, riservandosi di deferirla all'Assemblea degli Stati parte o al Consiglio di sicurezza dell'ONU per eventuali sanzioni dopo l'acquisizione ulteriori informazioni sull'esito dei procedimenti interni rilevanti in relazione al caso in oggetto, con indicazione dell'impatto che questi procedimenti potrebbero avere sulla futura cooperazione dell'Italia con la CPI nell'esecuzione delle richieste di arresto e consegna delle persone ricercate dalla CPI.
- **34.** Attesa la conoscenza da parte della CPI del presente procedimento, al quale ha preso parte con un suo rappresentante (che ha ribadito che la richiesta di cooperazione *de qua* resta vigente), è pienamente rilevante e non manifestamente infondato rilevare il contrasto

delle disposizioni *de quibus* con la Costituzione e con le dette "fonti interposte", costituite dallo Statuto di Roma e dalla Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (di seguito la "Decisione PESC").

- **35.** Quanto allo Statuto di Roma, oltre al generale obbligo di collaborare con la CPI, le norme della cui legittimità costituzionale questa Corte dubita, contrastano anche con l'art. 91(2)(c) dello Statuto secondo il quale nell'esecuzione di una richiesta di arresto e consegna le esigenze dello Stato richiesto non devono essere più onerose in questo caso rispetto alle richieste d'estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte.
- **36.** Come è noto, l'Italia con la L. n. 69/2005 ha approvato le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea.
- **37.** Questi Stati sono tutti anche Stati parte dello Statuto di Roma e, in relazione ai mandati di arresto europei, l'art. 9 comma 1 ultimo periodo prevede che essi vengano trasmessi direttamente dall'Autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
- **38.** Diversamente, gli artt. 2, 4, 11 e 13 L. 237/2012 non solo non semplificano il procedimento di esecuzione della richiesta di cooperazione della CPI ma prevedono che l'esecuzione della richiesta di arresto, consegna e sequestro sia più onerosa rispetto a quella di un mandato di arresto europeo, imponendo la trasmissione della richiesta di cooperazione della CPI solo per il tramite del Ministro della giustizia.
- **39.** Non rileva in questa sede ogni questione sulla doverosità o discrezionalità agli effetti penali della trasmissione da parte del Ministro della giustizia della richiesta della CPI all'Autorità giudiziaria.
- **40.** Risulta dal Resoconto stenografico dell'Assemblea della Camera dei Deputati (seduta n. 545 di giovedì 9 ottobre 2025) che non è stata concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro della giustizia, in relazione alla mancata trasmissione della richiesta della CPI, perché la Camera dei deputati ha ritenuto, tra l'altro, che non sussistesse alcun obbligo penalmente rilevante del Ministro della giustizia di dare seguito alla richiesta di cooperazione della CPI.
- **41.** Trattandosi, quindi, secondo la L. n. 237/2012 di una facoltà del Ministro della giustizia, sebbene le disposizioni internazionali prevedano l'obbligo di dare seguito alle richieste di cooperazione della CPI, si pone la questione del rimedio processuale alla situazione conseguente alla mancata trasmissione degli atti, con successiva impossibilità per il Procuratore generale di formulare le sue richieste di merito e per la Corte di appello di deliberarle in adempimento ai detti obblighi internazionali richiamati dalla Costituzione.

- **42.** L'obbligo nascente dallo Statuto di Roma, peraltro, è rafforzato dall'art. 1 paragrafo 2 della menzionata decisione PESC, vincolante per l'Italia, che è tenuta a sostenere l'indipendenza della CPI e il suo effettivo ed efficace funzionamento, nonché a <u>sostenere la cooperazione con la CPI.</u>
- **43.** La disposizione di diritto eurounitario non costituisce di una mera ripetizione degli obblighi nascenti dallo Statuto di Roma ma è un "vincolo specifico" per lo Stato membro dell'Unione Europea, che è tenuto a adottare nel proprio diritto interno ogni disposizione necessaria per garantire la cooperazione con la CPI.
- **44.** L'obbligo di dare seguito alle richieste di cooperazione della CPI per gli Stati parte dello Statuto (e quindi anche per gli organi giudiziari degli stessi), peraltro, è stato ribadito in innumerevoli decisioni della stessa CPI:
  - 1) Pre-Trial Chamber I, 12 dicembre 2011, ICC-02/05-01/09-139-CORR;
  - 2) Pre-Trial Chamber I, 13 dicembre 2011, ICC-02/05-01/09-140-TENG;
  - 3) Pre-Trial Chamber II, 26 marzo 2013, ICC-02/05-01/09-151;
  - 4) Pre-Trial Chamber II, 9 aprile 2014, ICC-02/05-01/09-195;
  - 5) Pre-Trial Chamber II, 11 luglio 2016, ICC-02/05-01/09-266-ENG;
  - 6) Pre-Trial Chamber II, 11 luglio 2016, ICC-02/05-01/09-267-ENG;
  - 7) Pre-Trial Chamber II, 6 luglio 2017, ICC-02/05-01/09-302;
  - 8) Pre-Trial Chamber II, 11 dicembre 2017, ICC-02/05-01/09-309;
  - 9) Appeals Chamber, 6 maggio 2019, ICC-02/05-01/09-397-CORR;
  - 10) Pre-Trial Chamber I, 10 dicembre 2014, ICC-01/11-01/11-577;
  - 11) Trial Chamber V(B), 19 settembre 2016, ICC-01/09-02/11-1037-ENG;
  - 12) Pre-Trial Chamber II, 24 ottobre 2024, ICC-01/22-90.
- **45.** Secondo la giurisprudenza della CPI l'obbligo di cooperazione degli Stati parte con la stessa CPI non è politico ma giuridico ed il suo fondamento è sia convenzionale perché deriva da uno strumento vincolante (Statuto di Roma) che sistemico, perché la cooperazione è condizione necessaria per l'effettività della giurisdizione penale internazionale per reprimere i reati più gravi in assoluto, ossia i crimini di guerra e contro l'umanità, con la conseguenza che le normative nazionali degli Stati parte devono assicurare l'esecuzione di quest'obbligo giuridico prevedendo idonei sistemi per evitare che lo Stato parte si sottragga alle richieste della CPI.
- **46.** Nel caso in esame, invece, la L. n. 237/2012 non prevede alcun rimedio "processuale" per la mancata trasmissione da parte Ministro della giustizia delle richieste di cooperazione della CPI, con la conseguenza che l'Autorità giudiziaria non può adempiere agli obblighi dello Stato parte dello Statuto, che incombono anche su di essa quale espressione di un potere dello Stato parte, pur quando le richieste di cooperazione della CPI le pervengono perché direttamente inoltrate dalla CPI ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello Statuto.



- **47.** L'assenza di rimedi procedimentali, quali quello della possibilità di procedere anche nei casi di trasmissione diretta dandone notizia al Ministro della giustizia, come nella fattispecie prevista dall'art. 9 della L. n. 69/2005, è particolarmente rilevante in considerazione dell'eccezionale gravità dei reati per i quali procede la CPI, trattandosi di crimini di guerra e contro l'umanità che come nel caso in esame sono di regola relativi a migliaia di vittime.
- **48.** È bene sottolineare che, per quanto consta dagli altri procedimenti di cooperazione pendenti e definiti presso questa medesima Corte di appello di Roma su richiesta dell'Ufficio del Procuratore presso la CPI e della stessa CPI, il Ministro della giustizia ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste di assistenza giudiziaria previste dallo Statuto, con la conseguenza che la situazione creatasi nel presente procedimento si pone come un *unicum* che ne impedisce la definizione, in mancanza della possibilità giuridica di adottare qualsiasi deliberazione in relazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante il prevenuto che, ove rientrasse in Italia, non sarebbe assoggettato o assoggettabile ad alcun provvedimento *de libertate* per giustizia internazionale.
- 23. In conclusione, la situazione di stallo procedimentale venutasi a creare non solo determina le evidenziate violazioni dello Statuto di Roma (accertate dalla decisione della CPI e dalla Decisione PESC) ai sensi degli artt. 11 e 117 primo comma Cost., ma potrebbe anche costituire una violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge previsto dall'art. 101 secondo comma Cost., in quanto l'attribuzione della discrezionalità politica al Ministro della giustizia nella procedura in esame (conformemente a quanto ritenuto dalla Camera dei Deputati nel diritto vivente dovuto all'esegesi nata dal sopra detto diniego dell'autorizzazione a procedere) assoggetta il giudice ad una scelta discrezionale di natura politica, inibendone l'attività giurisdizionale di adempimento degli obblighi internazionali previsti dallo Statuto di Roma, secondo quanto richiesto dalla CPI come sostanzialmente rilevato anche dalla decisione ICC-01/11-209 17-10-2025 1/18 PT sopra menzionata.
- **24.** Consegue a quanto esposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

#### P.Q.M.

1) visti gli artt. 1 e 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 11, 101 secondo comma e 117 primo comma della Costituzione, lo Statuto di Roma ratificato con Legge 12 luglio 1999, n. 232 e l'Accordo UE-CPI approvato con Decisione del Consiglio 2011/168/PESC, dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237, nei sensi di cui in motivazione e nella parte in cui non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte

penale internazionale ai sensi dell'art. 87(1)(b) dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia;

- **2)** sospende, per l'effetto ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio previa trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del suindicato incidente di costituzionalità;
- **3)** ordina che, a cura della Cancelleria della Corte di appello di Roma, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, alla Corte penale internazionale per il tramite del Ministro della giustizia ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

**4)** riserva ogni ulteriore statuizione all'esito del giudizio di legittimità costituzionale. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025.

I Consiglier/

Francesco Neri/

Il Presidente

Flavio Monteleone

Depositato in Cancelleria

IL FUNZ ONARIO
Dott.ssal Markina Silvestroni